

Avv. Marco Di Pietro
Avv. Walter Miceli
Avv. Fabio Ganci
 Via V. Giuffrida 107/A
 95127 Catania

ORIGINALE

PROCURA

ILL.MO
 TRIBUNALE DI CATANIA
 SEZIONE LAVORO
 RICORSO

La sig.ra Maria ADAMO, nata a Canicattì (AG) il 03/04/1980 ed ivi residente in via Vittorio Emanuele, 324 , C.F. DMAMRA80D43B602U, rappresentata e difesa, per procura a margine del presente ricorso, dagli Avv.ti Walter Miceli, C.F. MCL WTR 71C17 G273 N, PEC waltermiceli@pecavvpa.it, Fabio Ganci, C.F. GNC FBA 71A01 G273 E, PEC fabioganci@pecavvpa.it, e Marco Di Pietro, C.F. DPT MRC 77R28 C351 I, PEC marco.dipietro@pec.ordineavvocaticatania.it, tel./fax 0950940282, elettivamente domiciliata a Catania, in via Vincenzo Giuffrida, 107/A , presso e nello studio dell'Avv. Marco Di Pietro

CONTRO

- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro *pro tempore* C.F. 80185250588, con sede a Roma, in viale Trastevere, 76,
- AMBITO TERRITORIALE DI CUNEO, in persona del Dirigente *pro tempore*, C.F. 80006550877, con sede a Cuneo, in Corso A. De Gasperi, 40;
- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE, in persona del Dirigente *pro tempore* C.F. 80018500829, con sede a Torino in via Pietro Micca, 20;

- RESISTENTI

NEI CONFRONTI DEL

seguente docente (e/o diverso docente che dovesse essere individuato nel corso del giudizio) già individuato dall'ATP di Cuneo, nell'anno scolastico 2010/2011, quale destinatario di

Delego a rappresentarmi e difendermi in ogni grado e fase della presente procedura, anche nelle eventuali fasi di esecuzione e di opposizione, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, compresa quella di chiamare terzi in causa, transigere, rinunciare agli atti e farsi rappresentare, l'Avv. Marco Di Pietro, l'avv. Walter Miceli e l'Avv. Fabio Ganci, sia congiuntamente sia disgiuntamente. Eleggo domicilio presso lo studio dell'avv. Marco Di Pietro a Catania, in via Vincenzo Giuffrida, 107/A. Dichiaro di aver ricevuto tutte le informazioni previste dagli artt. 7 e 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196 e presto il consenso al trattamento dei miei dati personali per l'espletamento del mandato conferito.

Marco Di Pietro

Marco Di Pietro
 Per Autentica

proposta di stipula di contratto a tempo indeterminato sebbene in possesso di un punteggio inferiore rispetto a quello del ricorrente¹:

- **Serena Chiotasso**, nata a Cuneo il 16/11/1980, e residente a Fossano (CN) in via S. Giuseppe, 20, C.F. CHT SRN 80S56 D205 H, classe di concorso elenco sostegno scuola primaria, punti 47,00, immessa in ruolo in data 01.09.2010

E/O

NEI CONFRONTI DEL

seguinte docente (e/o diverso docente che dovesse essere individuato nel corso del giudizio) in possesso di un punteggio più basso rispetto a quello del ricorrente, già inserito nella graduatoria dell'ATP di Cuneo valida per biennio 2009/2011, utilizzabile, ai sensi del Decreto Interministeriale del 03 agosto trasmesso con nota n. 19658 del 04 agosto del 2011, per le assunzioni programmate (e successivamente congelate) nel mese di agosto del 2011 con effetti retrodatati al 01.09.2010²

- **Sapino Elena**, nata a Carmagnola (TO) il 20/06/1986, e residente a Fossano (CN) in Corso Trento, 69, C.F. SPN LNE 86H66 B791 Q, classe di concorso elenco sostegno scuola primaria, punti 42,00.

INDICE

A. PREMessa IN FATTO

B. MOTIVI IN DIRITTO DEL RICORSO

1. La disciplina di legge in materia di trasferimento dei docenti precari da una graduatoria provinciale a un'altra: art. 1, comma 6, della legge n. 124 del 03.05.1999 e art. 1 della legge 20 agosto 2001, n. 333;
2. Nota prot. n. 5485 del 19 marzo 2007 e la sentenza del Tar Lazio n. 10809/2008;
3. Il D.M. n. 42 dell'8 aprile 2009 e l'ordinanza sospensiva del TAR Lazio n. 3326/09 del 14.07.2009;
4. La nota ministeriale n. AOODGPER.09/10171/B/2 del 7 luglio 2009 e l'ordinanza cautelare n. 5145/09 del 06.11.2009;

¹ Docente ultimo nominato per scorrimento della graduatoria del 2010, non beneficiario del diritto a concorrere alle assunzioni riservate agli invalidi civili.

² Docente con punteggio immediatamente inferiore rispetto a quello della sig.ra Costamagna Maria Teresa, ossia del docente ultimo nominato in data 01.09.2011, con contratto a tempo indeterminato per scorrimento della graduatoria valida per biennio 2009/2011 (graduatoria utilizzabile, ai sensi Decreto Interministeriale del 03 agosto trasmesso con nota n. 19658 del 04 agosto del 2011, per le assunzioni programmate nel mese di agosto del 2011 con effetti retrodatati al 01.09.2010). Si tratta del docente controinteressato rispetto alle assunzioni "accantonate" dal MIUR in attesa della definizione del contenzioso. Se, infatti, non vi fosse stato o venisse meno l'inserimento "a pettine" del ricorrente ordinato dal TAR Lazio, in relazione alla graduatoria valida per biennio 2009/2011, il suddetto docente sarebbe stato o potrebbe esser individuato quale destinatario di proposta di stipula del contratto a tempo indeterminato con effetti retrodatati al 01.09.2010 ai sensi del Decreto Interministeriale del 03 agosto trasmesso con nota n. 19658 del 04 agosto del 2011.

5. Il comma 4-ter d.l. 25 settembre 2009, n. 134, le sentenze della Corte Costituzionale nn. 41/2011 e 242/2011; la sentenza definitiva del Consiglio di Stato n. 2486/2011;
6. Le note commissariali, *vox clamantis in deserto*, emanate in date 11.12.2009, 29.12.2009, 25.01.2010, 30.07.2010, 14.03.2011 e 04.04.2011;
7. I contratti a tempo indeterminato, stipulati nel 2009 e/o nel 2010, in favore di docenti con punteggio più basso rispetto a quello del ricorrente;
8. Il tardivo (e parziale) adempimento del MIUR; le assunzioni disposte nel 2011 utilizzando le graduatorie del 2010 e l'accantonamento dell'immissione in ruolo maturata in favore della ricorrente. Il contesto politico dell'odierna vicenda processuale;

C. Sentenza del Tar Lazio, n. 735/12, del 24.01.2012, dichiarativa del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

D. CONCLUSIONI

A. PREMessa IN FATTO

La sig. Adamo è un docente precario, attualmente in servizio presso l'I.C. Fontanarossa di Catania.

La ricorrente, nel biennio 2007/2009, era inserita nelle graduatorie ad esaurimento per le assunzioni in ruolo sul 50% dei posti autorizzati e per il conferimento delle supplenze annuali della provincia di Catania.

La sig.ra Adamo, in occasione dell'apertura e aggiornamento delle graduatorie a esaurimento valide per il biennio 2009-2011, aveva maturato l'interesse, la volontà e l'intenzione di inserirsi in una graduatoria provinciale diversa da quella di previa iscrizione e, in particolare, nella graduatoria provinciale di Cuneo che, non essendo satura, offriva maggiori possibilità di immissione in ruolo.

Dalla negazione del diritto al trasferimento provinciale del ricorrente, invero, ha preso l'abbrivio una estenuante vicenda giudiziaria che ha visto il MIUR, per ben tre anni, sottrarsi pervicacemente all'esecuzione di innumerevoli provvedimenti dell'autorità giudiziaria amministrativa (per tutte, la sentenza n. 10809/08 del Tar Lazio e la sentenza del Consiglio di Stato n. 2486/2011) e, soprattutto, a ben due sentenze della Corte Costituzionale (n. 41 del 9 febbraio 2011 n. 242 del 25 luglio 2011).

In particolare, come vedremo in seguito, il Giudice delle Leggi ha ripetutamente rilevato l'assoluta illegittimità delle barriere autarchiche alla mobilità dei docenti precari e, in tal guisa, ha progressivamente sgretolato la "linea gotica" attraverso cui si è ostinatamente tentato di attuare dei veri e propri "respingimenti" degli insegnanti provenienti da altre province.

E invero, la limitazione del diritto al trasferimento provinciale dei docenti precari è *ictu oculi* illegittima per i seguenti

B. MOTIVI DEL RICORSO

- VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 6, DELLA LEGGE N. 124 DEL 03.05.1999;
VIOLAZIONE DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 20 AGOSTO 2001, N. 333;
VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 4, DEL DECRETO LEGGE N. 97 DEL 2004,
CONVERTITO DALLA LEGGE N. 143 DEL 2004;
- VIOLAZIONE DELLA LEGGE N. 124 DEL 1999 E DEL COMBINATO DISPOSTO
DEGLI ARTT. 3, 97, COMMA I, E 51, COMMA I, DELLA COSTITUZIONE;
- VIOLAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 3, 4 E 120 DELLA
COSTITUZIONE;
- VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 24 E 113 DELLA COSTITUZIONE;
- VIOLAZIONE DELLA SENTENZA DEL TAR LAZIO N. 10809/08;
- VIOLAZIONE DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 2486/2011;
- VIOLAZIONE DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 41/2011;
- VIOLAZIONE DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N.
242/2011;
- VIOLAZIONE DELL'ORDINANZA CAUTELARE DEL TAR LAZIO N. 5145/09;
- VIOLAZIONE DEGLI ORDINI COMMISSARIALI EMANATI IN DATE 11.12.2009,
29.12.2009, 25.01.2010, 30.07.2010, 14.03.2011 e 04.04.2011.

1. La disciplina di legge in materia di trasferimento dei docenti precari da una graduatoria provinciale a un'altra.

Al fine di ricostruire il quadro normativo che regola la materia oggi *sub iudice*, occorre premettere che, in forza della disposizioni di legge vigenti in tema di trasferimento da una graduatoria provinciale a un'altra, i docenti precari - fino all'adozione dei provvedimenti originariamente impugnati innanzi al TAR del Lazio - hanno sempre potuto contare sulla possibilità di inserirsi in una graduatoria provinciale diversa da quella di precedente iscrizione senza subire alcuna penalizzazione.

LA LEGGE N. 124 DEL 03.05.1999, al comma 6 dell'art. 1, stabilisce, infatti, che le graduatorie sono periodicamente integrate con l'inserimento dei docenti che hanno superato le prove dell'ultimo concorso regionale per titoli ed esami, per la medesima classe di concorso e il medesimo posto, e dei docenti che hanno chiesto il trasferimento dalla corrispondente graduatoria permanente di altra provincia.

LA LEGGE 20 AGOSTO 2001, N. 333, inoltre, all'art. 1, stabilisce che, nelle operazioni di integrazione delle graduatorie permanenti previste dall'articolo 401 del testo unico delle

disposizioni legislative in materia di istruzione, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall'articolo 1, comma 6, della stessa legge, hanno titolo all'inserimento, oltre ai docenti che chiedono il trasferimento dalla corrispondente graduatoria di altra provincia, le sottoelencate categorie di personale docente ed educativo [...].

In ossequio al chiaro dettato legislativo sopra riportato, l'aggiornamento delle graduatorie è sempre avvenuto consentendo ai docenti di chiedere l'inserimento nelle corrispondenti graduatorie di altra provincia.

2. La nota prot. n. 5485 del 19 marzo 2007 e la sentenza del Tar Lazio n. 10809/2008.

La nota prot. n. 5485, emanata dal Direttore Generale del Ministero della Pubblica Istruzione, in data 19 marzo 2007, tuttavia, al punto 1), aveva disposto che nel biennio scolastico 2009/2011 i docenti avrebbero potuto trasferire la propria posizione in altra Provincia, ma in coda a tutte le fasce.

Avverso tale provvedimento, numerosi docenti, con il patrocinio degli scriventi procuratori, hanno proposto al TAR Lazio il ricorso R.G. n. 4629/2007.

I Giudici del Tar Lazio -Sede di Roma-, con SENTENZA n. 10809/2008 del 27.11.2008, hanno accolto il ricorso sopra citato precisando, in motivazione, che “[a.] la riconfigurazione delle graduatorie provinciali, da permanenti a esaurimento, non implica l'immobilità e/o la cristallizzazione di queste ultime nel senso inteso dall'amministrazione scolastica» e, di conseguenza, «non sono dunque ipotizzabili preclusioni di mobilità, anche territoriale, nell'ambito delle distinte graduatorie [...]” e che “[...] la legge finanziaria per il 2007, con l'introduzione delle graduatorie a esaurimento, non ha intaccato il principio che sta alla base della legge n. 124/1999, e cioè che la collocazione nelle graduatorie provinciali per l'insegnamento deve avvenire sulla base del criterio meritocratico del punteggio conseguito dagli iscritti, in relazione ai titoli e alle esperienze formative maturate da ciascun insegnante (...). La collocazione in graduatoria non può quindi essere disposta – se non in evidente contrasto con l'ora riferito principio – sulla base della maggiore anzianità di iscrizione in una medesima e conchiusa graduatoria, ciò configgendo oltre che con la richiamata normativa primaria di riferimento anche con i principi costituzionali richiamati in ricorso (di uguaglianza, art. 3; di buon andamento della p.a., art. 97; di accesso agli uffici pubblici in condizioni di uguaglianza, art. 51, comma 1 [...])”.

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con ricorso R.G. n. 1837/09, ha proposto appello in Consiglio di Stato avverso la sopracitata sentenza n. 10809/2008 chiedendo, in via incidentale, la sospensione dell'efficacia della stessa.

Il Consiglio di Stato (Sezione Sesta), con ORDINANZA n. 1525/09 “[...] Ritenute condivisibili le argomentazioni svolte nella sentenza appellata[...]” ha respinto l’istanza cautelare di sospensione dell’efficacia della sentenza n. 10809/2008.

3. Il D.M. n. 42 dell’8 aprile 2009 e l’ordinanza sospensiva del TAR Lazio n. 3326/09. La citata sentenza, tuttavia, non è stata eseguita dall’amministrazione scolastica la quale, con il successivo D.M. n. 42 dell’8 aprile 2009 in tema di integrazione e aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento in questione, ha perpetuato ed aggravato lo stesso vizio di legittimità censurato dal TAR Lazio attraverso la negazione in radice del diritto al trasferimento provinciale e la predisposizione di una modulistica che contemplava l’inserimento del personale docente in tre ulteriori province opzionali, rispetto a quella di provenienza, ma sempre “in posizione subordinata (in coda)”³.

Il ricorrente, dunque, per effetto di tale provvedimento, è stato collocata in coda nella graduatoria provinciale di aspirato trasferimento (Cuneo), così come in posizione subordinata a tutte le fasce è stata inserito nelle ulteriori due province aggiuntive che la modulistica ministeriale chiedeva di indicare nella domanda di aggiornamento delle graduatorie, con evidente negazione del diritto alla mobilità territoriale e violazione del criterio meritocratico nella collocazione dei docenti in una medesima graduatoria.

E infatti, mentre il divieto di trasferimento è stato posto in evidente violazione della normativa primaria che regola l’aggiornamento delle graduatorie (art. 1 della L. n. 333/2001 e art. 1, comma 6, della L. n. 124 del 03.05.1999 sopra richiamati), la collocazione in “coda” a tutte le fasce dei docenti che intendevano chiedere l’inserimento in una provincia diversa da quella di previa iscrizione, ha determinato la mortificazione del principio che sta alla base della legge n. 124/1999, e cioè che “[...] la collocazione nelle graduatorie provinciali per l’insegnamento deve avvenire sulla base del criterio meritocratico del punteggio conseguito dagli iscritti [...]” (SENTENZA n. 10809/2008 del 27.11.2008).

³ Testualmente il D.M. 42/09 nelle sue stesse premesse mostra la consapevolezza in relazione alle pronunce del G.A. di cui si è detto circa l’illegittimità di introduzione del divieto di trasferimento e, allo stesso tempo, esprime la volontà di non tenerne alcun conto: *VISTA l’ordinanza del Consiglio di Stato n. 1525/09, con cui è stata respinta l’istanza cautelare di sospensione dell’esecuzione della sentenza del T.A.R. del Lazio, sez. III bis n. 10809/08; RAVVISATA l’opportunità di concedere [...] per il biennio 2009/2011, ulteriori tre province in cui figurare in posizione subordinata (in coda) rispetto al personale incluso in III fascia, nel rispetto della fascia in cui è inserito, con il punteggio e tutte le altre situazioni personali conseguiti nella provincia di appartenenza, ad eccezione del titolo ad usufruire del beneficio della assunzione sui posti riservati...”.*

Con ricorso R.G. n. 5065/2009 e con successivi motivi aggiunti patrocinati dagli scriventi procuratori, il ricorrente - deducendo anzitutto la violazione della sentenza n. 10809/2008 e con ciò MANIFESTANDO UNIVOCAMENTE LA MANCATA ACQUIESCENZA RISPETTO ALLA COLLOCAZIONE IN CODA NELLA GRADUATORIA DI ASPIRATO TRASFERIMENTO - ha, dunque, chiesto l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dei seguenti provvedimenti:

- Decreto Ministeriale n. 42 dell'8 aprile 2009 nella parte in cui, all'art. 1, comma 11, prescrive che il personale docente che si avvale della facoltà di indicare, nell'istanza d'iscrizione/ permanenza/ conferma/ aggiornamento, ulteriori tre province in cui figurare in graduatoria per il biennio 2009/2011, "[...] viene collocato in posizione subordinata (in coda) al personale incluso in III fascia[...]";
- Decreto Ministeriale n. 42 dell'8 aprile 2009 nella parte in cui, all'art. 12, comma 1, prevede che "[...] In coda alla III fascia sono collocati i docenti che hanno scelto la provincia ai sensi del precedente art. 1, comma 11[...]";
- Le graduatorie a esaurimento del personale docente ed educativo per il conferimento di incarichi a tempo determinato ed indeterminato per gli aa.ss. 2009/11, approvate dal Dirigente *pro tempore* dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna e dal Dirigente *pro tempore* dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Cuneo, nelle parti in cui le suddette graduatorie hanno collocato la ricorrente in posizione subordinata (in coda) al personale incluso in III fascia, nelle graduatorie di cui all'art. 1, comma 11, del DM 42 dell'8 Aprile 2009;

Il Tar Lazio - Roma, Sezione Terza Bis, con ORDINANZA SOSPENSIVA N. 3321/09 DEL 14.07.2009 ha ovviamente accolto la misura cautelare richiesta dalla ricorrente "[...] Avuto riguardo alla sentenza di questa Sezione n. 10809/2008 del 27 novembre 2008, non sospesa dal Consiglio di Stato (ord.za n. 1525/2009) [...]".

4. La nota ministeriale n. AOODGPER.09/10171/B/2 del 7 luglio 2009 e l'ordinanza cautelare n. 5140/09 del 06.11.2009

Il Ministero oggi resistente, tuttavia, anziché prendere atto delle suddette molteplici decisioni dell'autorità giudiziaria, antecedenti alle procedure di aggiornamento delle graduatorie valide per il biennio 2009/2011 e alle conseguenti operazioni di stipula dei contratti a tempo determinato/indeterminato tratti da tali graduatorie, con la nota del Dipartimento per l'Istruzione, Direzione Generale per il personale scolastico, Prot. n. AOODGPER.09/10171/B/2 del 7 luglio 2009, avente per oggetto: "Esecuzione ordinanze cautelari ricorsi al T.A.R. Lazio avverso il D.M. 42/2009", ritenendo "inopportuno" l'inserimento a pettine dei ricorrenti, ha invitato gli Uffici Scolastici Regionali a

"[...]sopraspedere a qualsiasi esecuzione, peraltro potenzialmente dannosa per le posizioni dei controinteressati [...]", concretando in tal modo la precisa e dichiarata volontà di non ottemperare all'ordine del Giudice.

E, si ribadisce, tutte le numerosissime ordinanze di sospensione del DM 42/2009 (ed in particolare quella che riguarda il ricorrente) recano le date del 19.06.2009 e 14.07.2009, sicché se ne imponeva un'immediata applicazione alle graduatorie provinciali non ancora emanate, onde evitare il disastro preannunciato di assunzioni disposte su graduatorie dichiarate illegittime dall'autorità giudiziaria.

Il Tar Lazio - Roma, Sezione Terza Bis, dunque, con ORDINANZA N. 5143/09 DEL 06.11.2009, prendendo atto della volontà del MIUR di non tener in alcun conto le suddette pronunce giudiziarie, su istanza della ricorrente, ha rilevato l'inadempimento del MIUR disponendo nei seguenti termini:

"Accoglie l'istanza di esecuzione dell'ordinanza cautelare di cui in premessa e, per l'effetto, così dispone:

- assegna il termine di gg. 30 (trenta), decorrente dalla comunicazione e/o notificazione della presente decisione, entro il quale l'amministrazione soccombente dovrà dare puntuale esecuzione all'ordinanza medesima mediante istruzioni agli uffici scolastici periferici di disporre l'inserimento "a pettine" dei ricorrenti nelle graduatorie provinciali di cui all'art. 1, comma 11, del D.M. n. 42 dell'8 aprile 2009, inserendoli nella fascia d'appartenenza e con il punteggio acquisito e aggiornato nella graduatoria provinciale di attuale iscrizione;
- in caso di non ottemperanza alla esecuzione della presente ordinanza collegiale, nomina sin da ora un commissario ad actus nella persona del dr. Luciano Cannerozzi de Grazia, dirigente generale della Funzione Pubblica, il quale - decorso vanamente l'indicato termine di trenta giorni - provvederà in via sostitutiva ad adempiere al dictum giudiziale secondo le modalità enunciate al precedente p. a.-, predisponendo in proposito apposita relazione sulle attività svolte in esecuzione dell'incarico, anche ai fini della liquidazione del compenso che gli verrà corrisposto e che graverà sul bilancio dell'amministrazione inadempiente;
- condanna quest'ultima al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese di questa fase cautelare, che vengono liquidate in complessive euro 5.000,00 (euro cinquemila/00) oltre IVA e CPA come per legge.

5. Il comma 4-ter d.l. 25 settembre 2009, n. 134, le sentenze della Corte Costituzionale nn. 41/2011 e 242/2011; la sentenza definitiva del Consiglio di Stato n. 2486/2011.

Il Ministro *pro tempore*, tuttavia, dopo l'emanazione dell'ordinanza con cui il Tar Lazio ha nominato un commissario *ad actus* per il trasferimento a pettine dei ricorrenti, ha

manifestato inequivocabilmente la propria volontà di contrastare autoritariamente un indirizzo giurisprudenziale politicamente non gradito, rendendo la seguente incredibile dichiarazione:

“L’ordinanza del Tar è la scontata conseguenza del recente rigetto, da parte del Consiglio di Stato, dell’appello già proposto dall’amministrazione. Il MIUR, con il consenso di gran parte dei sindacati, ha pronto un emendamento al Decreto Ministeriali salva precari che conferma i provvedimenti del Ministero e che consentirà di rendere inefficace il pronunciamento del Tar e di evitare il commissariamento”.

Dalle intenzioni ai fatti.

Nelle more del giudizio di esecuzione è stato emanato il d.l. 25 settembre 2009, n. 134, contenente *“Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l’anno 2009-2010”*.

All’art. 1 di detto decreto legge è stato aggiunto – in sede di conversione disposta con l. 24 novembre 2009, n. 167 – il **comma 4-ter**.

Con tale norma è stato disposto che *“[...] la lettera c) del comma 605 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che nelle operazioni di integrazione e di aggiornamento delle graduatorie permanenti di cui all’articolo 1 del d.l. 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla l. 4 giugno 2004, n. 143, è consentito ai docenti che ne fanno esplicita richiesta, oltre alla permanenza nella provincia prescelta in occasione dell’aggiornamento delle suddette graduatorie per il biennio scolastico 2007-2008 e 2008-2009, l’inserimento anche nelle graduatorie di altre province dopo l’ultima posizione di III fascia nelle graduatorie medesime [...]”.*

La norma ha altresì disposto che il prossimo aggiornamento delle graduatorie (cioè l’aggiornamento valido nel biennio 2011/2013), in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 1, comma 4, del decreto legge n. 97 del 2004, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2004, sarebbe stato improntato al *“[...] principio del riconoscimento del diritto di ciascun candidato al trasferimento della provincia prescelta in occasione dell’integrazione e dell’aggiornamento per il biennio scolastico 2007-2008 e 2008-2009 ad un’altra provincia di sua scelta, con il riconoscimento del punteggio e della conseguente posizione in graduatoria [...]”.*

Il TAR del Lazio, con ORDINANZA N. 230/2010, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 4-ter, del d.l. 25 settembre 2009, n. 134, convertito nella l. 24 novembre 2009, n. 167, per contrasto con gli artt. 3, comma 1, 24, commi 1 e 2, 51, comma 1, 97, comma 1, 113, comma 1, e 117, comma 1, della Costituzione, adducendo le seguenti motivazioni in punto di non manifesta infondatezza:

"[...] Il comma 4-ter, nei termini formulati, contiene una disciplina che contrasta in modo evidente con il principio di ragionevolezza.

Come si è riferito, la genesi della norma interpretativa avvalorata la tesi dei ricorrenti che il comma 4-ter sia stato emanato per vanificare gli effetti delle pronunce giurisdizionali rese in subiecta materia e per evitare il commissariamento dell'autorità ministeriale che aveva omesso di adempiervi.

La formulazione della norma ulteriormente inverte la tesi, introducendo essa un implausibile discrimine temporale nella disciplina delle integrazioni e degli aggiornamenti delle graduatorie permanenti, consentendo il trasferimento ad altra provincia, "con il riconoscimento del punteggio e della conseguente posizione in graduatoria (c.d. inserimento "a pettine") per il biennio 2011-2012 e 2012-2013, e negandolo per il precedente periodo (proprio quello della vicenda processuale che ne occupa), nel quale l'inserimento nelle graduatorie di altre province è possibile ma "dopo l'ultima posizione di III fascia nelle graduatorie medesime" (c.d. inserimento "in coda").

Tale frammentata disciplina dei trasferimenti ad altra provincia conduce, secondo la condivisibile annotazione contenuta in ricorso, ad una sospensione biennale del principio di mobilità territoriale del personale docente in questione, mediante l'introduzione di una sorta di barriera destinata ad incidere sulle posizioni giuridiche dei ricorrenti, precludendo peraltro a questi ultimi di proseguire nella tutela giurisdizionale già coltivata ma preclusa dalla sopravvenienza dello *jus novum*.

Ciò porta a dover rilevare il contrasto della norma c.d. interpretativa de qua con la Costituzione sotto svariati profili, e precisamente con le norme di seguito indicate:

- con l'art. 3, comma 1, perché la regolamentazione della materia dei trasferimenti provinciali dei docenti di III fascia delle graduatorie ad esaurimento, differenziata a seconda del biennio scolastico di riferimento e nell'insussistenza di una qualche plausibile ragione che ne giustifichi la diversa disciplina, urta con il principio di ragionevolezza e di uguaglianza di trattamento tra posizioni eguali, espressione dell'indeclinabile canone di coerenza dell'ordinamento giuridico (Corte Cost., 30 novembre 1982, n. 204);
- con gli artt. 24, commi 1 e 2, e 113, comma 1, perché, dietro lo schermo di norma di interpretazione autentica implicante - alla stregua delle enunciate circostanze che ne hanno ispirato l'emanazione - una non ragionevole retroattività della sua portata precettiva, conculca di fatto il diritto di difesa non consentendo ai ricorrenti di proseguire nell'invocata tutela giurisdizionale, inizialmente loro accordata e poi incontestabilmente preclusa dallo *jus superveniens*;
- con l'art. 51, comma 1, perché l'irragionevole e penalizzante discriminazione di cui i ricorrenti risultano destinatari in ordine alle modalità di trasferimento ad altre graduatorie provinciali ad

- esaurimento, viola la proposizione costituzionale con la quale è stabilito che tutti i cittadini possono accedere ai pubblici uffici "in condizioni di uguaglianza";
- con l'art. 97, comma 1, perché il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione non possono essere assicurati da una norma che presenti profili arbitrari e manifestamente irragionevoli; in particolare, l'imparzialità che, al di là della vasta semantica giuridica che connota il termine, va saggiata in relazione al risultato dell'azione amministrativa che, dovendosi totalmente orientare all'esclusivo scopo di realizzare l'interesse pubblico fissato dalla legge, non deve operare alcuna disparità di trattamento;
 - con l'art. 117, comma 1, come sostituito dall'art. 3 della legge costituzionale n. 3/2001, perché violativa dell'obbligo internazionale assunto dall'Italia con la Convenzione europea per la protezione dei diritti dell'uomo, che all'art. 6, comma 1, prescrivendo il diritto ad un giusto processo dinanzi ad un tribunale indipendente ed imparziale, imporrebbe al potere legislativo di non intromettersi nell'amministrazione della giustizia allo scopo di influire su determinate categorie di controversie.

La CORTE COSTITUZIONALE, CON SENTENZA N. 41/2011, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4-ter, del decreto legge 25 settembre 2009, n. 134 (Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010), aggiunto dalla legge di conversione 24 novembre 2009, n. 167.

Ed invero, secondo il Giudice delle Leggi, il criterio dell'inserimento in coda (dopo l'ultima posizione di III fascia nelle graduatorie medesime), ha introdotto "[...] con effetto temporale rigidamente circoscritto ad un biennio, una disciplina eccentrica, rispetto alla regola dell'inserimento "a pettine" dei docenti nelle graduatorie, vigente non solo nel periodo anteriore, ma persino in quello posteriore all'esaurimento del biennio in questione. Tale ultimo assetto normativo costituisce dunque, la regola ordinamentale prescelta dal legislatore, anche nella prospettiva di non ostacolare indirettamente la libera circolazione delle persone sul territorio nazionale (art. 120, primo comma, Cost.), rispetto alla quale la norma impugnata ha veste derogatoria [...]"

Ha osservato ulteriormente la Corte che "[...] la scelta operata dal legislatore con la legge n. 124 del 1999, istitutiva delle graduatorie permanenti, è quella di individuare i docenti cui attribuire le cattedre e le supplenze secondo il criterio del merito. La disposizione impugnata deroga a tali principi e, utilizzando il mero dato formale della maggiore anzianità di iscrizione nella singola graduatoria provinciale per attribuire al suo interno la relativa posizione, introduce una disciplina irragionevole che - limitata all'aggiornamento delle graduatorie per il biennio 2009-2011 - comporta il totale sacrificio del principio del merito posto a

fondamento della procedura di reclutamento dei docenti e con la correlata esigenza di assicurare, per quanto più possibile, la migliore formazione scolastica [...]"

L'ULTERIORE SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 242 DEL 25 LUGLIO 2011, a firma del presidente Quaranta, ha confermato, relativamente alle graduatorie degli insegnanti della Provincia di Trento, i principi sanciti nella sentenza n. 41/2011 sul diritto costituzionalmente garantito alla mobilità del personale docente della scuola e all'assunzione per merito nella pubblica amministrazione.

IL CONSIGLIO DI STATO, infine, CON LA SENTENZA N. 2486 DEL 27 APRILE 2011, ha preso atto del contrasto delle tesi dell'amministrazione appellante con la citata decisione della Corte Costituzionale e, per l'effetto, ha confermato in via definitiva la sentenza del TAR Lazio, III Sez. Bis, n. 10809/2008 del 27 novembre 2008, con conseguente obbligo conformativo del MIUR di consentire l'inserimento a "pettine" nelle graduatorie secondo il punteggio posseduto dai ricorrenti.

6. Le note commissariali, *vox clamantis in deserto*, emanate in date 11.12.2009, 29.12.2009, 25.01.2010, 30.07.2010, 14.03.2011 e 04.04.2011.

Il MIUR, anziché prestare pronta e puntuale esecuzione alle suddette numerose e autorevoli decisioni dell'Autorità Giudiziaria, ha posto in essere ripetuti e pervicaci atti elusivi, con conseguente grave *vulnus* del principio di legalità dell'azione amministrativa (artt. 97, 98 e 28 Cost.), nonché del principio di effettività della tutela giurisdizionale (artt. 24, 101, 103 e 113 Cost.).

Ed invero, il commissario *ad actus* nominato dal TAR Lazio ha intimato l'inserimento a pettine del ricorrente con innumerevoli note commissariali, tutte rimaste temerariamente senza alcun riscontro da parte del Ministero oggi resistente.

La *vox clamantis in deserto* del dott. Luciano Cannerozzi de Grazia ha finanche evocato le "[...] responsabilità conseguenti alla mancata collaborazione con gli ausiliari del giudice e per la mancata esecuzione delle ordinanze cautelari [...]", ma senza alcun effetto, rendendo palese che - nella vicenda che ci occupa - l'amministrazione pubblica si è ritenuta munita di una *potestas legibus soluta*.

Occorre, dunque, enumerare le molte note commissariali rimaste desolatamente lettera morta:

1. nota dell'11 dicembre del 2009;
2. nota del 29 dicembre del 2009;
3. nota del 25 gennaio del 2010;

4. nota del 30 luglio del 2010;
5. nota del 14 marzo del 2011;
6. nota del 04 aprile del 2011.

In particolare, con la nota del 14 marzo del 2011, il commissario *ad actus* ha scritto, ai 101 Ambiti Territoriali Provinciali d'Italia, quanto segue:

"IL COMMISSARIO AD ACTA

Cons. Luciano Cannerozzi de Grazia

ROMA

Al Dirigente dell'Ambito

Territoriale Provinciale di.....

Via.....

Oggetto: Inserimenti a pettine nelle graduatorie. Esecuzione giudicato TAR Lazio ex ordinanze cautelari della Sezione terza bis da n. 5140 a 5150/2009.

Premesso che la Terza Sez. bis del TAR del Lazio, con le numerose ordinanze in oggetto, ha nominato il sottoscritto per l'esecuzione di alcune ordinanze emanate nei mesi di ottobre e novembre 2009 su ricorsi avverso il D.M. 42/2009 del MIUR.

Che inoltre il TAR aveva, tra l'altro, con la sentenza 1089 del 27.11.2008, annullato anche il decreto del Direttore Generale del MIUR del 16.03.2007 e la nota direttoriale, prot. 5485 del 19.03.2009, nella parte in cui avevano disposto il trasferimento degli interessati "ad altra provincia in posizione subordinata a tutte le fasce" e che inoltre aveva deciso che avrebbero dovuto essere considerate "tamquam non essent" tutte le attività poste in essere prima o successivamente all'adozione delle misure cautelari in dichiarata violazione di quest'ultima.

Con atto commissariale dell'11.12.2009, indirizzato alla Direzione Generale per il personale scolastico, il sottoscritto, premesso di considerare "tamquam non essent" le note direttoriali del MIUR n. AOODGPER.09/14935, in data 15.10.2009 e n. 5485 del 19.03.2009, in quanto elusive del giudicato (là dove davano direttive per l'inserimento a pettine, ma "con riserva" nelle graduatorie provinciali ulteriori, e al solo fine dichiarato di individuare gli eventuali interessati che, all'esito dell'iter giudiziario, avrebbero potuto vantare titolo alla eventuale stipula di un contratto, una volta tolte le riserve a seguito di successive pronunce definitive di merito favorevoli ai ricorrenti), dava disposizioni che l'Amministrazione, individuati gli uffici periferici competenti per ciascun destinatario delle ordinanze di cui trattasi, desse loro istruzioni, "comunicando altresì il testo della presente disposizione commissariale, affinché gli stessi dispongano secondo la propria competenza ed in termini ristretti, l'inserimento a pettine dei ricorrenti nelle graduatorie provinciali di cui all'art. 1, comma 11, del DM 42 dell'8 aprile 2009, posizionandoli nella fascia di appartenenza e nella graduatoria provinciale di attuale iscrizione di ogni singolo ricorrente, con il punteggio acquisito ed aggiornato".

Occorre sottolineare che l'inserimento a pettine dei ricorrenti doveva e deve intendersi disposto, con decorrenza dalla data di prima pubblicazione delle graduatorie definitive valide per il biennio per il biennio 2009/2011, senza alcuna riserva, pleno iure, a tutti gli effetti quindi giuridici ed eventualmente economici, e come tali utili ai fini della individuazione dei docenti destinatari delle proposte di stipula dei contratti, a tempo determinato o indeterminato, con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Le nuove graduatorie pertanto sono da considerarsi definitive, almeno fino ad eventuale contraria disposizione nel merito da parte del giudice amministrativo.

A seguito di ulteriori missive scambiate con l'Amministrazione, ma soprattutto per il sopraggiungere della norma definitiva di interpretazione autentica con D.L. 25.09.2009, n. 134, (così come convertito con l. 24.11.2009, n. 167) e del sollevamento della eccezione di incostituzionalità della norma da parte del TAR di Roma, l'Amministrazione non ha proceduto alla esecuzione delle disposizioni del commissario ad acta e quest'ultimo ha soprasseduto ad ulteriori azioni in attesa delle determinazioni del Giudice costituzionale.

Come noto la Corte Costituzionale, con sentenza n. 41, ha dichiarato la illegittimità dell'art. 1, comma 4-ter, del D.L. 25.09.2009, n. 134, quindi sono venute meno le motivazioni per cui lo scrivente aveva sospeso la propria esecuzione del giudicato.

Avendo peraltro oggi conoscenza delle province per le quali ogni ricorrente ha fatto domanda di inserimento nelle graduatorie, il commissario provvede, con i propri poteri sostitutivi, a disporre direttamente nei confronti di ciascun dirigente pro tempore degli Ambiti Territoriali Provinciali competenti la corretta esecuzione del giudicato, secondo le modalità già dettate nella precedente disposizione commissariale dell'11.12.2009.

Con l'inserimento a pettine e con la stessa iniziale decorrenza delle graduatorie di cui trattasi, codesto ufficio dovrà inserire nelle graduatorie i ricorrenti sotto indicati (suddivisi per ricorso giurisdizionale e per ordinanze di appartenenza) [...].

Le suddette note commissariali, tuttavia, sono state beffardamente ignorate.

7. I contratti a tempo indeterminato stipulati nel 2009 e nel 2010 in favore di docenti con punteggi più bassi rispetto a quello del ricorrente

Il MIUR, per ben due anni consecutivamente, ha mantenuto la ricorrente in coda alla graduatoria di pertinenza, procedendo imperterrito alla stipula dei contratti a tempo indeterminato in favore di docenti con un punteggio inferiore e, quindi, meno titolati e con minori esperienze di servizio del ricorrente.

Più precisamente:

- In data 01.09.2010 il Dirigente pro tempore dell'Ambito Territoriale di Cuneo ha disposto n. 18 immissioni in ruolo per la classe concorsuale Scuola Primaria, EEEE, individuando

l'odierno controinteressato, sig.ra Chiotasso Serena quale ultimo destinatario di proposta di stipula del contratto a tempo indeterminato con il MIUR.

Lo stesso Dirigente *pro tempore* dell'Ambito Territoriale di Cuneo, nell'anno scolastico 2010/2011, non ha assunto a tempo indeterminato la ricorrente sebbene la stessa, con l'inserimento a pettine ordinato dal TAR Lazio, disponendo di punti 48, si sarebbe collocata in posizione migliore della sig.ra Chiotasso Serena, (in possesso di punti 47) e, quindi, in posizione utile per esser individuato dal MIUR quale destinataria della proposta di stipula del contratto a tempo indeterminato sin dal 01.09.2010.

8. Il tardivo (e parziale) adempimento del MIUR; le assunzioni disposte nel 2011 utilizzando le graduatorie del 2010 e l'accantonamento dell'immissione in ruolo maturata in favore del ricorrente. Il contesto politico dell'odierna vicenda processuale.

In data 04.04.2011 il commissario *ad acta* - rammentando per l'ennesima volta che "la P:A: è tenuta ad uniformarsi in tutto e per tutto alle determinazioni del Commissario ad acta nominato in sede di giudizio di ottemperanza, attraverso le quali si manifesta la volontà di esercizio della funzione giurisdizionale nella fattispecie concreta. Le determinazioni del Commissario ad acta non possono, pertanto, essere modificate dalla P.A" - è finalmente riuscita ad ottenere l'inserimento a pettine del ricorrente nella graduatoria provinciale di Cuneo.

Con decreto del 05 maggio 2011, Prot. 3422, infatti, il dirigente dell'ATP di Cuneo, in relazione alle graduatorie vigenti nel biennio 2009-2010 e 2010-2011, ha disposto l'inserimento retroattivo e "*pleno iure*" della ricorrente in terza posizione con punti 48 per la classe concorsuale elenco di sostegno Scuola Primaria, EEEE.

Il Decreto Interministeriale trasmesso con nota n. 19658 del 04 agosto del 2011, infine, ha previsto "[...] per l'anno scolastico 2011/2012, l'assunzione di 33.300 unità di personale docente, di cui 10.000 a completamento della richiesta di assunzioni effettuata per l'anno scolastico 2010/2011, con retrodatazione giuridica al medesimo anno (2010/2011) e utilizzando per le assunzioni le graduatorie vigenti nell'anno scolastico 2010/2011 [...]".

Dunque, i competenti Ministeri hanno deciso di utilizzare, per l'assunzione di 10.000 docenti da effettuarsi nel mese di agosto del 2011 ma con retrodatazione giuridica al 2010, le vecchie graduatorie valide nel biennio 2009-2010, ossia le graduatorie formate con l'inserimento "*pleno iure*" a pettine del ricorrente per ordine commissariale.

La ricorrente, dunque, trovandosi in posizione utile per l'immissione in ruolo, è stata individuata quale destinatario di proposta di stipula del contratto a tempo indeterminato dal dirigente dell'ATP di Cuneo ma, con un colpo di scena spiegabile

soltanto in relazione al contesto politico⁴ in cui è maturata tale incredibile vicenda, il posto in ruolo è stato accantonato in attesa della definizione del contenzioso!

Secondo il comunicato del MIUR, invero, "l'accantonamento non prevede che al posto di questi 3 mila insegnanti ne vengano assunti altri; significa invece che l'amministrazione ha deciso di attendere la sentenza del Consiglio di Stato prima di immettere in ruolo i ricorrenti. Se il Consiglio di Stato confermasse la sentenza del Tar Lazio - secondo la nota ministeriale -, i posti accantonati saranno attribuiti ai 3 mila, con decorrenza 1° settembre 2010, un volta definito il contenzioso".

La ricorrente, dunque, mentre in data 01.09.2009 e 01.09.2010, ha dovuto assistere all'immissione in ruolo di docenti con punteggio inferiore al proprio, nell'agosto del 2011 - sebbene collocato pleno iure nella rispettiva graduatoria - ha subito il congelamento della propria assunzione in attesa della definizione di un giudizio che aveva già visto pronunciarsi il Consiglio di Stato così come, e per ben due volte, la Corte Costituzionale!!!

⁴ Si allega, in proposito, una cospicua **rassegna stampa** dalla quale si evincono le **motivazioni squisitamente politiche** che hanno indotto il MIUR ad **ostacolare per tre anni, con ogni mezzo, il trasferimento dei docenti da una graduatoria provinciale ad un'altra**. Da notare che un esponente politico, componente della commissione cultura e istruzione del Senato, ha persino rivendicato con orgoglio di aver **divulgato, prima dell'aggiornamento delle graduatorie per il triennio 2011/2014, una falsa notizia della penalizzazione di ben 40 punti per i docenti che avrebbero chiesto il trasferimento provinciale!!!** E ciò allo scopo di dissuadere i docenti dalla scelta dolorosa del trasferimento in graduatorie che, non essendo sature, offrivano migliori chance occupazionali. In proposito, anche se potrà apparire poco ortodosso, a questa difesa sembra opportuno riportare uno stralcio della riflessione di Alessandro Zuin, assai pertinente rispetto all'odierno tema del contendere, pubblicata qualche mese addietro sull'edizione *online* del Corriere della Sera del Veneto:

"I MURI DEL MEDIOEVO

Sostengono i leghisti, forza maggioritaria in Regione Veneto, che in tempo di crisi e di risorse limitate come questo, è «logico e legittimo» (aggettivi a cura di Federico Caner, capogruppo della Lega Nord in consiglio regionale) concedere precedenza assoluta a quanti risiedono o lavorano in Veneto da almeno 15 anni. E per questo hanno avviato un pacchetto di proposte di legge che mirano ad applicare il principio di preferenza territoriale nelle graduatorie per gli alloggi popolari, gli asili nido, i buoni scuola. Potenza delle coincidenze, è di ieri la notizia che la **Corte Costituzionale, esprimendosi sulla questione sollevata dal ricorso di un insegnante veneto - veneto, non turcomanno - , ha cancellato un articolo di una legge della Provincia autonoma di Trento, che dispensava bonus ai docenti locali, relegando in fondo alle graduatorie quelli provenienti d'oltre confine provinciale**. Un ottimo e autorevole esempio per illustrare un'evidenza probabilmente sfuggita ai leghisti: ci può sempre essere un vicino che, magari invocando le ragioni della sua speciale autonomia, è pronto ad alzare barriere autarchiche più alte delle nostre.

E se il Veneto dovesse dare precedenza ai veneti, il Trentino e l'Alto Adige privilegiassero gli autoctoni (cosa che in effetti accade già regolarmente, sempre in nome della suddetta autonomia), la Lombardia reagisse creando corsie preferenziali per i lombardi e quindi l'Emilia Romagna, quasi costretta dagli eventi, si tutelasse istituendo riserve speciali per gli emiliani, piomberemmo in un Medio Evo moderno che negherebbe i presupposti stessi della mobilità sociale, una delle forze propulsive che mandano avanti un Paese [..].

9. SENTENZA DEL TAR LAZIO, N. 726/12 DEL 24.01.2012 DICHIARATIVA DEL DIFETTO DI GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.

L'estenuante vicenda giudiziaria che ci occupa, infine, ha registrato l'ennesimo colpo di scena, per opera della sentenza n. 726/12 del 24/01/2012, con la quale il Tar del Lazio ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in *subiecta materia*.

Per quanto sopra ampiamente esposto, la ricorrente, rappresentata, difesa e domiciliata come in atti, chiede che

VOGLIA L'ILL.MO GIUDICE UNICO DEL LAVORO

Reiectis adversis

PREVIO ACCERTAMENTO DELL'ILLEGITTIMITÀ E CONSEGUENTE DISAPPLICAZIONE

- del D.M. n. 42 dell'8.04.2009, nella parte in cui, all'art. 1, comma 11, prevede l'inserimento in posizione subordinata (in coda) del personale che chiede l'inserimento nelle graduatorie di ulteriori province rispetto a quella di previa iscrizione;
- delle graduatorie ad esaurimento dell'AT di Cuneo relative al biennio 2009/2011, nella parte in cui la ricorrente è stata originariamente collocata in coda e non "a pettine", ossia in aderenza al punteggio posseduto e nella corrispondente fascia di appartenenza;

NEL MERITO

- intimare all'amministrazione resistente di mantenere l'inserimento del ricorrente "a pettine", ossia in aderenza al punteggio posseduto e non in coda, nella graduatoria provinciale di aspirato trasferimento dell'AT di Cuneo valida nel biennio 2009/2011, con effetti ricognitivi del diritto all'immissione in ruolo in relazione al biennio 2009/2011, ossia, così come ordinato dal commissario *ad acta*, "[...] con decorrenza dalla data di prima pubblicazione delle graduatorie definitive valide per lo stesso biennio 2009/2011, senza alcuna riserva, pleno iure, a tutti gli effetti giuridici ed eventualmente economici, e quindi ai fini della individuazione dei docenti destinatari delle proposte di stipula dei contratti, a tempo determinato o indeterminato [...]".
- ordinare e condannare le amministrazioni intimare, ciascuna per la propria competenza ad emanare tutti gli atti necessari, ivi compresa la ricostruzione giuridica, economica e previdenziale per il riconoscimento, a favore della ricorrente, del diritto all'assunzione a tempo indeterminato sin dal 01.09.2010 o, in subordine, dalla data della individuazione della ricorrente da parte del MIUR quale destinataria di proposta di stipula del contratto a tempo indeterminato con posto accantonato in attesa della definizione del contenzioso.

IN SUBORDINE, in relazione alle difese del MIUR e dei controinteressati e, in particolare, nell'ipotesi in cui il MIUR manifestasse l'intenzione di ottemperare alla sentenza della Corte Costituzionale n. 41/2011 inserendo, ora per allora, a pettine - in tutte e tre le graduatorie provinciali opzionali rispettivamente indicate - tutti i 250 mila docenti (ossia, anche i non ricorrenti!) già inseriti in coda in tutte le 101 graduatorie provinciali italiane

SI CHIEDE

- l'applicazione del comma 8 dell'art. 16 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 coordinato con la Legge di conversione 15 luglio 2011, n. 111, ove si dispone che *"i provvedimenti in materia di personale adottati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare le assunzioni a tempo indeterminato, incluse quelle derivanti dalla stabilizzazione o trasformazione di rapporti a tempo determinato, nonché gli inquadramenti e le promozioni posti in essere in base a disposizioni delle quali venga successivamente dichiarata l'illegittimità costituzionale sono nulle di diritto e viene ripristinata la situazione preesistente a far data dalla pubblicazione della relativa sentenza della Corte Costituzionale"*.

E DI CONSEGUENZA

SI CHIEDE DI

- estendere il contraddittorio con notifica per pubblici proclami nei confronti dei 101 Ambiti Territoriali Provinciali periferici del MIUR e di tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento nel biennio 2009-2011;
- ordinare al MIUR di inserire *"a pettine"* tutti i docenti già inseriti in coda nelle graduatorie aggiuntive previste dall'art. 1, comma 11, del D.M. n. 42 dell'8.04.2009;
- ordinare, in via istruttoria, all'USR resistente di esibire i documenti relativi all'accertamento di cui alla nota Prot. n. AOODGPER. 09/14935 del 05.10.2009⁵;
- quale attività conformativa prevista dalla stessa nota ministeriale Prot. n. AOODGPER. 09/14935 del 05.10.2009, condannare il MIUR a riutilizzare le graduatorie a esaurimento approvate dai Dirigenti *pro tempore* degli Ambiti Territoriali Provinciali di Agrigento, Alessandria, Ancona, Aosta, Arezzo, Ascoli - Piceno, Asti, Avellino, Bari, Belluno, Benevento, Bergamo, Biella, Bologna, Brescia, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Caserta, Catania, Catanzaro, Cesena - Forlì, Chieti, Como, Cosenza, Cremona, Crotone, Roma, Enna, Ferrara, Firenze, Foggia, Frosinone, Genova, Gorizia, Grosseto, Imperia, Isernia, L'Aquila, La Spezia, Latina, Lecce, Lecco, Livorno, Lodi, Lucca, Macerata, Mantova, Massa - Carrara, Matera, Messina, Milano, Modena, Napoli,

⁵ Nota con cui il MIUR ha impartito direttive agli USR per l'inserimento a pettine dei ricorrenti, ma "con riserva" e al solo fine dichiarato di individuare gli eventuali interessati che, all'esito dell'iter giudiziario, avrebbero potuto vantare titolo alla eventuale stipula di un contratto a tempo indeterminato.

Novara, Nuoro, Oristano, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pesaro - Urbino, Pescara, Piacenza, Pisa, Pistoia, Pordenone, Potenza, Prato, Ragusa, Cuneo, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Roma, Rovigo, Salerno, Sassari, Savona, Siena, Siracusa, Sondrio, Taranto, Teramo, Terni, Torino, Trapani, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Verona, Vibo Valentia, Vicenza e Viterbo, così come rettificata per effetto dell'inserimento a pettine di tutti i docenti già collocati in coda, ai fini della corretta individuazione, con decorrenza dal 01.09.2009, dei destinatari della proposta di stipula del contratto a tempo indeterminato e determinato con il MIUR in applicazione del principio meritocratico del migliore punteggio maturato nelle graduatorie, con conseguente annullamento di tutte le immissioni in ruolo disposte sulla base delle disposizioni di legge dichiarate costituzionalmente illegittime con sentenza n. 41/2011 della Corte Costituzionale.

In ogni caso:

- condannare l'amministrazione resistente al pagamento di una somma equitativamente determinata per **responsabilità aggravata**, ai sensi dell' art. 96, comma 3, del codice di procedura civile, per il **reiterato e intenzionale inadempimento di innumerevoli ordini giudiziari**, ed in particolare della sentenza definitiva n. 10809/08 del Tar Lazio, intervenuta anteriormente alla formazione delle graduatorie del biennio 2009/2010 e 2010/2011⁶, nonché delle sentenze della Corte Costituzionale nn. 41/2011 e 242/2011.
- condannare il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro *pro tempore*, al **risarcimento del danno** subito da parte ricorrente per l'illegittima mancata immissione in ruolo sin dall'anno scolastico 2010/11, da commisurarsi alle retribuzioni globali di fatto maturate sin dal 01.09.2010 o nella misura maggiore o minore che il Giudice riterrà più opportuna, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo effettivo, detratto l'*aliunde perceptum*.
 - Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre, in solido, in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.
 - In caso di loro opposizione, si chiede che la condanna in solido alle spese legali venga emessa anche nei confronti dei controinteressati convenuti.

**IN VIA ISTRUTTORIA
QUALE MEZZO AL FINE
AMMETTERE**

⁶ A tal fine va ricordato come tutte le numerosissime ordinanze di sospensione (ed in particolare quella che riguarda il ricorrente) rechino data **14.07.2009**, sicché se ne imponeva un'immediata applicazione alle graduatorie provinciali non ancora emanate.

A. INTERROGATORIO FORMALE del Dirigente *pro tempore* dell'ATP di Cuneo sui seguenti capitoli:

- Vero è che è la sig.ra Maria Adamo, in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato disposte nel mese di agosto del 2011 per scorrimento delle graduatorie del 2010 e con effetti retrodatati al 01.09.2010, ai sensi del Decreto Interministeriale del 03 agosto trasmesso con nota n. 19658 del 04 agosto del 2011, si è collocato in posizione utile per essere individuato quale destinatario di proposta di stipula del contratto a tempo indeterminato da parte dell'AT di Cuneo;
- Vero è che, nel mese di agosto del 2011, il relativo posto in ruolo è stato accantonato in attesa della definizione del contenzioso relativo all'inserimento a pettine del ricorrente;

B. ORDINARE al Dirigente *pro tempore* dell'ATP di Cuneo l'esibizione dei verbali delle operazioni di nomina a tempo indeterminato disposte nell'anno scolastico 2009/2010, nell'anno scolastico 2010/2011 e, infine, nell'anno 2011 per scorrimento delle graduatorie valide nell'anno scolastico 2010 e con effetti retrodatati al 01.09.2010 ai sensi del Decreto Interministeriale del 03 agosto trasmesso con nota n. 19658 del 04 agosto del 2011;

C. ORDINARE al Dirigente *pro tempore* dell'ATP di Cuneo di esibire i verbali relativi ~~relazione~~ all'accantonamento dei posti in ruolo in relazione ai docenti inseriti a pettine nelle GAE del 2010 per ordine del commissario *ad acta* nominato dal Tar Lazio;

D. ORDINARE al Ministero resistente e al Dirigente *pro tempore* dell'USR resistente di esibire i documenti relativi all'accertamento di cui alla nota Prot. n. AOODGPER. 09/14935 del 05.10.2009 con la quale il MIUR ha impartito direttive agli USR per l'inserimento a pettine dei ricorrenti al fine dichiarato di individuare gli eventuali interessati che, all'esito dell'*iter* giudiziario, avrebbero potuto vantare titolo alla eventuale stipula di un contratto a tempo indeterminato;

E. Si formula sin d'ora opposizione all'ammissione di prove testimoniali avverse sulla parte in fatto del presente ricorso;

F. Si formula sin d'ora opposizione all'ammissione dei mezzi di prova avversi perché inammissibili e/o irrilevanti, stante l'assoluta genericità dei capitoli;

G. In caso di accoglimento delle richieste istruttorie *ex adverso* si chiede, sin d'ora, di essere ammessi a prova contraria sull'articolato di cui alla memoria difensiva di controparte;

H. Con riserva di chiedere l'ammissione di ulteriori mezzi istruttori che dovessero rendersi necessari in conseguenza del contegno processuale di controparte

Si versano in atti i seguenti documenti:

1. Comunicazione accantonamento posto;
2. Graduatoria A.T. Cuneo con inserimento ricorrenti pettine;

3. Schermata T.A.R. Lazio ricorso 5065/2009;
 4. N. 2 ordinanze cautelari emesse nel giudizio 5065/09 R.G. T.A.R. Lazio;
 5. Sentenza dichiarativa del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo;
 6. Graduatorie 2009/2011 pubblicata dall' Ufficio Scolastico di originario inserimento della ricorrente;
 7. Graduatorie 2009/2011 pubblicate dall' Ufficio Scolastico di aspirato trasferimento;
 8. Elenchi pubblicati dall'Ufficio Scolastico di aspirato trasferimento del ricorrente, con i nominativi dei docenti immessi in ruolo nell'anno 2010;
 9. Contratto a.s. 2013/14;
 10. Autocertificazione reddituale.
- 10 CD ROM contenente
8. NOTA MIUR PROT. N. 5485 DEL 19 MARZO 2007.
 9. SENTENZA DEL TAR LAZIO N. 10809/2008.
 10. ORDINANZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 1525/09.
 11. STRALCIO DEL D.M. N. 42 DELL'8 APRILE 2009.
 12. NOTA MIUR PROT. N. AOODGPER.09/10171/B/2 DEL 7 LUGLIO 2009.
 13. ORDINANZA COLLEGALE DEL TAR LAZIO N. 230/2010;
 14. SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 41/2011;
 15. SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 242/2011;
 16. SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 2486/2011;
 17. NOTE COMMISSARIALI EMANATE IN DATE 11.12.2009, 29.12.2009, 25.01.2010, 30.07.2010, 14.03.2011 E 04.04.2011;
 18. DECRETO INTERMINISTERIALE TRASMESSO CON NOTA N. 19658 DEL 04 AGOSTO DEL 2011 DI AUTORIZZAZIONE DI DIECIMILA IMMISSIONI IN RUOLO "RETRODATATE" PER SCORRIMENTO DELLE GRADUATORIE DEL 2010;
 19. COMUNICATO STAMPA DEL MIUR SULL'ACCANTONAMENTO DELLE IMMISSIONI IN RUOLO DESTINATE AI DOCENTI INSERITI A PETTINE IN ESECUZIONE DELLE ORDINANZE DEL TAR;
 20. STRALCIO DEL D.M. N. 44 DEL 12 MAGGIO 2011;
 21. CCNL SCUOLA AI SENSI DELL'ART. 9, COMMA 17, DEL D. L. 13 MAGGIO 2011 N. 70, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE N. 106 DEL 12 LUGLIO 2011;
 22. NOTA MEF SULL' APPLICAZIONE DEL CCNL RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO SCUOLA AI SENSI DELL'ART. 9, COMMA 17, DEL D. L. 13 MAGGIO 2011

N. 70, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE N. 106 DEL 12 LUGLIO 2011;

23. RASSEGNA STAMPA

24. CCNL SCUOLA VIGENTE

25. CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO CONCERNENTE LA MOBILITÀ DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED A.T.A. PER L'A.S. 2011-2012;
Salvis iuribus, con espressa riserva di integrare il contraddittorio se necessario.

Ai sensi della Legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia di lavoro è di valore indeterminato, e il procedimento è esente in quanto la ricorrente nell'anno fiscale 2012 ha percepito un reddito inferiore ad € 31.884,00, come da dichiarazione che si deposita.

Catania-Palermo li 04/12/2013

Avv. Walter Miceli

Avv. Fabio Ganci

Avv. Marco Di Pietro